

Oggetto: abolizione dazi su prodotti industriali da Gennaio 2024

Seguito decisione del Consiglio Federale si comunica che, dal primo gennaio 2024, l'importazione di prodotti industriali in Svizzera non sarà più soggetta a dazio.

Per "prodotti industriali" si intendono tutti i beni, compresi dai capitoli 25–97 della tariffa doganale, con esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. Rimangono, al contrario, dispensati dalla decisione tutti i cosiddetti prodotti agricoli, e i prodotti della pesca, dei capitoli 01-24 (anche trasformati, alimenti per animali inclusi).

Tale cambiamento causerà anche uno snellimento della tariffa doganale, prevedendo una riduzione di quasi 2000 voci doganali. La TARES (tariffa d'uso svizzera) passerà infatti da 9114 voci tariffarie attuali alle future 7511, poiché l'odierna suddivisione maggiormente minuziosa, che oggi consente di riscuotere dazi differenziati, diventerà obsoleta.

Conseguentemente, essendo il dazio eliminato direttamente a livello tariffario, verrà meno anche la necessità di esibire, al momento dello sdoganamento in importazione, il certificato di circolazione merci Eur.1, o la contestuale attestazione di origine preferenziale su fattura, non facendo più riferimento alle norme di origine preferenziale. Eur.1 e attestazione continueranno, al contrario, a servire per le merci di origine preferenziale esportate dalla Svizzera verso Paesi accordisti (es. l'Unione europea), oppure nel caso in cui si importi merce, originaria sempre di un Paese accordista con la Confederazione, che dovrà poi essere riesportata allo stato immutato con allestimento della prova dell'origine, o che verrà utilizzata in Svizzera come materiale per cumulo o lavorazioni (ad esempio, in riferimento all'applicazione della Convenzione Pan Euro Mediterranea per successiva esportazione, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni dell'accordo stesso).

Nella nota informativa disponibile QUI:

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/it/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/ursprung-und-fha/industriezollabbau_per_010124_einfluss_auf_den_ursprung_bei_der_ausfuhr_im_rahmen_der_fha.pdf.download.pdf/Information%20August%202023%20i.pdf

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha ricapitolato le ripercussioni sull'origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.

L'abolizione dei dazi industriali è stata decisa per agevolare le importazioni in territorio elvetico, e permettere così alle imprese nazionali di accedere ai fattori produttivi esteri a condizioni più favorevoli, rafforzando così l'economia, e la competitività, della federazione, anche nelle esportazioni, e permettendo inoltre ai consumatori di poter acquistare a un prezzo di maggior convenienza i beni di consumo importati. In termini di benessere, il guadagno è stimato a circa 860 milioni di franchi.

Le altre imposte, o tasse all'importazione, quali ad esempio l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli, la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) e l'imposta sul valore aggiunto (che passerà, sempre dal primo gennaio prossimo, all'8.1% per l'aliquota ordinaria, e al 2.6% e 3.8% per quelle ridotte e speciali) saranno comunque dovute.



Transport and logistic solutions

LOGISTIC AND INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Bianchi & CO. SA | Trasporti internazionali

CH - 6883 - Novazzano - Via Roncaglia, 11
Tel. +41 91 6956969 - Fax. +41 91 6956967
www.bianchitrasporti.com

No. IDI / No. IVA: CHE - 221.317.283 IVA

Per maggiori informazioni: [Abolizione dei dazi industriali \(admin.ch\)](#)

Oppure, inviare la vostra richiesta via e-mail ai nostri doganalisti:

Alessio Frangi: a.frangi@bianchitrasporti.com

Giorgio Bellocchio: g.bellocchio@bianchitrasporti.com

Michele Cantelli: m.cantelli@bianchitrasporti.com